

4.11.17/p2

n. 550/2001 Sent. 4
n. 5010/98 R. G.
n. 1739 Cron.
n. 962 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott. Roberta Serio, giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 5010 del Ruolo Gen. dell'anno 1997 promosso

DA

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. G. B. Raimondo e G. Geraci, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in Palermo Corso V. Emanuele n. 261

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Palermo in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Liguori presso il cui studio ha eletto domicilio

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE

Voglia il Tribunale:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Accogliere per la forma la presente opposizione;

oggetto:
Opp. ne a d.i.

4

Revocare quindi, o con qualsiasi altra statuizione annullare il decreto opposto, ritenendo e dichiarando l'assoluta insussistenza del credito azionato e, comunque, il difetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'emissione del medesimo decreto;

In via del tutto subordinata, dichiarare estinto per compensazione il credito fatto valere dallo IACP e ciò ovviamente senza pregiudizio per le successive azioni legali che saranno intraprese dall'odierno opponente o direttamente dall'AMAP, per il recupero del credito residuale risultante a seguito della disposta compensazione;

Con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER L'OPPOSTO

Voglia il Tribunale:

Ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande proposte con l'opposizione al D.I. rigettando pertanto le stesse;

In linea riconvenzionale ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza n.3779 del Sindaco del Comune di Palermo 24.9.1997 d'annullamento in autotutela per mancanza di interesse pubblico concreto ed attuale, consolidamento in buona fede

delle situazioni di ristoro indennitario e difetto dei presupposti per l'annullamento d'ufficio e conseguentemente disapplicare ai sensi dell'art. 5 L.A.C. il detto provvedimento ritenendo e dichiarando illecito l'atto adottato dall'amministrazione opponente ;

Conseguentemente condannare il Comune di Palermo ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti dallo IACP in misura pari alla somma monitoriamente azionata a titolo di saldo dell'indennita d'espropriazione oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione fino all'effettivo soddisfo; Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9 maggio 1997 l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo chiese al Presidente del Tribunale di Palermo di ingiungere al Comune di Palermo la corresponsione della somma di lire 3.720.989.865. oltre interessi e spese, di cui lire 1.730.052.865 a titolo di pagamento della residua quota del 20% dell'indennita di espropriazione delle aree utilizzate (a seguito delle ordinanze sindacali di occupazione temporanea e d'urgenza emesse in data 19.11.1980 e 5.8.1981) per la realizzazione del programma di edilizia

economica popolare in località Borgo Nuovo e lire 1.990.937.000 a titolo di indennità di occupazione per anni cinque, documentando a tal fine di avere già percepito, in forza dell'O.S. n.124/P del 13.3.1990, l'80% dell'indennità espropriativa e di avere ripetutamente sollecitato il versamento delle ulteriori somme spettantigli delle quali, peraltro, l'amministrazione comunale aveva già deliberato il pagamento con O.S. del 19.2.1997, ordinanza rimasta però ineseguita.

Emesso il chiesto decreto in data 16 maggio 1997, con citazione del successivo 27 agosto, l'amministrazione comunale propose rituale opposizione eccependo l'insussistenza del credito ingiunto in dipendenza della intervenuta illegittimità della procedura espropriativa nonché l'inesistenza dei presupposti per il valido ricorso alla procedura monitoria; deducendo inoltre di avere provveduto alla revoca del precedente provvedimento di liquidazione, chiese la revoca del decreto opposto; in subordine eccepì la compensazione del credito vantato dall'IACP con il maggior credito, ammontante ad oltre lire 14.000.000.000, derivante dal ripianamento delle passività del bilancio dell'azienda Municipalizzata

Acquedotto di Palermo, a sua volta creditrice dell'IACP di pari importo.

Ritualmente costituitosi l'Istituto opposto contestò la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, deducendo l'illegittimità dell'O.S. n.3779/97 con cui era stata disposta la revoca del precedente provvedimento avente ad oggetto il riconoscimento del credito poi azionato in sede monitoria, chiese, previa disapplicazione dell'ordinanza illegittima, il risarcimento dei danni subiti in misura pari all'ammontare delle somme ingiunte.

Indi, esaurita l'istruzione- nel corso della quale è stata disposta la sospensione all'art. 190 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto opposto- la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, è stata assunta in deliberazione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Ai fini della decisione appare opportuno preliminarmente sgomberare il campo dalle questioni (su cui le parti si sono particolarmente soffermate nel corso del giudizio) inerenti l'ordinanza n. 1056 del 19.2.1997 (successivamente revocata) con

cui l'amministrazione comunale aveva deliberato di pagare allo IACP un importo pari a quello per il quale è stata poi chiesta ed ottenuta l'ingiunzione opposta.

Al riguardo occorre osservare che, come è noto, la ricognizione del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazioni ma ha valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale cui si ricollega una astrazione meramente processuale della causa comportante l'inversione dell'onere della prova; ne consegue che essa non spiega effetti se l'autore del riconoscimento dimostri, come è suo onere, l'insussistenza del rapporto fondamentale (cfr. Cass. 8.7.1998 n. 6675; Cass. 14.1.1997 n. 280).

Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che il suddetto provvedimento, pur rivestendo indubbiamente carattere di ricognizione di debito ed essendo stata quindi legittimamente posta a base della pretesa azionata in sede monitoria, non vale di per sè a far ritenere sussistente il credito vantato dallo IACP, dovendo invece accertarsi, nell'ambito del presente giudizio di cognizione, la fondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune in ordine all'inesistenza del diritto alla percezione

dell'indennità di espropriazione provvisoria e di occupazione legittima, con l'ulteriore conseguenza che, ai fini di tale accertamento, del tutto irrilevanti risultano i provvedimenti di revoca ed annullamento emessi dall'amministrazione comunale in data 8.8.1997 e 24.9.1997, che, in quanto atti di parte, risultano privi di ogni effetto rispetto alla valutazione circa l'esistenza dell'obbligazione in questione.

Tanto premesso, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, a seguito dell'accettazione dell'indennità provvisoria, il soggetto passivo dell'espropriazione acquista il diritto -non già al pagamento dell'indennità fissata - bensì a che l'indennità, ove il procedimento espropriativo prosegua, sia determinata e corrisposta in una certa misura, assumendo contemporaneamente anche l'obbligo di non contestare l'importo dell'indennità se questa viene determinata e corrisposta nel medesimo ammontare già accettato; l'espropriante, a sua volta, assume l'obbligo (che, sotto altro profilo, è anche un diritto) di corrispondere l'indennità al proprietario- qualora l'espropriazione prosegua- nella misura fissata.

E poichè l'accordo sull'indennità è limitato alla determinazione della stessa, la volontà dell'espropriato equivale ad una mera adesione ad un provvedimento amministrativo, sul quale l'accettazione non esplica altro effetto che quello di vincolare entrambe le parti all'osservanza dell'avvenuta determinazione.

Essendo quindi la sorte dell'accordo sull'indennità strettamente legata alle vicende del procedimento amministrativo, la sua efficacia è condizionata all'esistenza ed all'esercizio del potere di espropriazione con la conseguenza che in mancanza dell'una o dell'altra, l'accordo è inefficace.

Pertanto, nel caso in cui la procedura espropriativa abbia avuto inizio con l'occupazione dell'immobile e questa sia scaduta senza che venga emesso il decreto di esproprio, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, senza che sia necessario attendere la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cass. 6.10.1977 n. 4263; Cass. 7.9.1970 n.1236; Cass. 27.3.1970 n.834).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e delle stesse allegazioni difensive delle

parti, emerge che la procedura espropriativa iniziata con l'occupazione in via d'urgenza degli immobili dell'istituto opposto non si è conclusa, nonostante la scadenza dei termini prefissati, con l'emanazione di alcun provvedimento ablatorio del diritto di proprietà.

In applicazione dei principi sopra enunciati, non può quindi ravvisarsi il vantato diritto al pagamento dell'indennità di espropriazione, pacificamente accettata, valendo al riguardo l'eccepite mancato completamento, nei termini di legge, della procedura espropriativa avente ad oggetto gli immobili dell'istituto opposto, occupati in via d'urgenza giuste C.S. del 19.11.1980 e del 5.8.1981, e per i quali non è mai intervenuto alcun decreto di esproprio.

Pertanto -pur non potendo non rilevarsi la singolarità della fattispecie in esame in cui è la stessa amministrazione a dedurre l'illegittimità dell'occupazione e dei propri atti amministrativi aventi ad oggetto la liquidazione delle indennità - la pretesa creditoria azionata dallo IACP ed avente ad oggetto la domanda di adempimento dell'obbligazione relativa al saldo del pagamento dell'indennità provvisoria offerta ed accettata,

risulta infondata non essendosi completata la procedura espropriativa degli immobili in questione.

Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento della proposta opposizione, va dunque pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbite da tale statuizione le ulteriori istanze proposte in via subordinata dal Comune di Palermo.

Passando quindi ad esaminare la domanda riconvenzionale ritualmente proposta dallo IACP all'atto della tempestiva costituzione in giudizio-
domanda senz'altro ammissibile anche nell'ambito del presente procedimento di opposizione ad ingiunzione (cfr. Cass. S.U. n.4837/1994)-
va innanzitutto osservato che con essa l'istituto opposto ha chiesto che, previa declaratoria dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale n.3779/97 e previa disapplicazione della stessa ex art. 5 L.A.C., l'amministrazione opponente venisse condannata al risarcimento del danno conseguente
"all'adozione dell'atto di autoannullamento della posizione debitoria posta in essere dal Comune... fonte di responsabilità civile per la illiceità... e l'illegittimità del provvedimento".

Orbene avuto riguardo sia alla formulazione della domanda che al suo sostanziale contenuto, deve ritenersi che l'oggetto dell'azione risarcitoria proposta in via riconvenzionale sia non già il danno conseguente all'illegittima occupazione degli immobili bensì il danno causato dal dedotto illegittimo comportamento dell'amministrazione che avrebbe illecitamente adottato il provvedimento n. 3779/97 al di fuori dei limiti del potere di autoannullamento degli atti amministrativi sicchè - in aderenza al principio di cui all'art. 112 c.p.c. e non potendo emettersi una pronunzia fondata su un fatto generatore di danno diverso da quello menzionato dalla parte - occorre limitare a tale ambito l'accertamento della fondatezza della proposta azione risarcitoria, restando ovviamente salva la possibilità per l'opposto di esercitare eventualmente in altro giudizio le azioni risarcitorie connesse all'illegittimità dell'occupazione non proposte in questo procedimento.

Ciò posto, non appare concretamente ravvisabile alcun comportamento dell'amministrazione fonte di responsabilità civile, rientrando la revoca di un provvedimento (rectius: mero ritiro, trattandosi di

atto privo del requisito dell'esecutività)
nell'ampio potere di autotutela, mancante nella
specie di alcuna idoneità lesiva dei diritti dello
IACP.

La domanda risarcitoria va, pertanto respinta.

Avuto riguardo alla natura ed all'esito del
giudizio ritiene il Collegio ritiene peraltro il
Collegio che sussistano giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese del
giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, in
accoglimento dell'opposizione proposta con
citazione del 27 agosto 1997 dal Comune di Palermo
nei confronti dello IACP, revoca il decreto
ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di
Palermo in data 16 maggio 1997;

Rigetta la domanda riconvenzionale proposta
dall'Istituto opposto;

Dichiara interamente compensate tra le parti le
spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 19.10.2000.

IL COLLABORATORE DI CARCELLERIA

Il Giudice

Roberto Serrà

TRIBUNALE DI PALERMO
1^a SEZIONE CIVILE
- 1. FEB. 2001
DEPOSITATO

1 FEB 2001
colle amb

COLLABORATORE DI CARCELLERIA
Assante

